

## Sentenza del 04/06/2021 n. 4757 - Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 7

### Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

### Massima:

Nessuna massima presente

### Testo:

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 5.2.2020, la PRO.MER.IT Provincia Meridionale Italiana della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù ( Ente Ecclesiastico riconosciuto)- in persona del legale rapp.te pro tempore Reverendo Antonio Carmine Pezzella, rapp.ta e difesa dal dott. Mario Valenzano proponeva appello avverso la sentenza n.6782/41/2019 della C.T.P. di Napoli depositata il 10.6.2020 chiedendone l'annullamento.

L'appellante evidenziava che i giudici di prime cure -nel rigettare il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica n. 675279/275 emesso dal Comune di Napoli per IMU non pagata nell'anno 2016- avevano erroneamente considerato legittimo tale atto, senza considerare che gli immobili in questione erano destinati a fini di culto, con la conseguenza che all'Ente Ecclesiastico proprietario degli stessi, riconosciuto ai sensi dell'art. 1 della legge 20.5.1985 n. 222, andava applicata l'esenzione prevista dalla legge per l'ICI e oggi per l'IMU.

In particolare, secondo l'appellante, i giudici di primo grado avrebbero dovuto rilevare che le attività svolte negli immobili siti nel Comune di Napoli dalla PRO.MER.IT rientrerebbero pienamente nelle attività di religione e di culto di cui all'art. 16 co 1 lett. a), della legge 20.5.1985 n. 222, che per la loro tipicità costituirebbero il campo di elezione di un istituto religioso di diritto pontificio ove risultano assenti non solo il settore pubblico o gli operatori privati finalizzati al conseguimento di un utile, ma anche tutti gli altri enti non commerciali di ispirazione non confessionale.

Aggiungeva, altresì, che in ogni caso negli immobili oggetto di accertamento la PRO.MER.IT non svolgerebbe alcuna attività di tipo assistenziale, sanitario, ricettivo etc., ma solo attività strettamente religiose (celebrazione della messa, corsi di preparazione alla prima comunione, cresima, pre - matrimoniali). Inoltre, tenuto conto del fatto che la sede napoletana della PRO.MER.IT comprende l'intera Provincia Meridionale (tutto il sud Italia, la parte inferiore del centro oltre alle Isole di Sicilia e Sardegna) e buona parte delle attività svolte a Napoli sarebbero rivolte alla gestione organizzativa interna e dunque destinate ai sacerdoti appartenenti alla Congregazione. Si tratterebbe, dunque, non di attività rivolte alla comunità esterna, per le quali potrebbe porsi il problema della commercialità o meno delle prestazioni ai fini della applicazione della esenzione IMU, ma di attività organizzative interne per la comunità dei sacerdoti facenti parte della Congregazione.

Infine, l'appellante evidenziava che la PRO.MER.IT non svolgerebbe alcuna delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive (di cui all'art. 16, comma 1, lett. b L. 222/1985), per le quali la normativa IMU chiede il rispetto di alcuni parametri quantitativi per stabilirne la commercialità o non commerciabilità.

Ne conseguirebbe che, la prova richiesta dai giudici di prime cure relativa alla esclusiva destinazione di tali beni a scopi non commerciali per beneficiare dell'esenzione o per beneficiarne in forma proporzionale, non avrebbe ragion d'essere atteso che, le attività svolte dalla PRO.MER.IT negli immobili siti nel comune di Napoli si caratterizzano per essere destinate solo ai sacerdoti e non al pubblico. Ciò varrebbe sicuramente per gli immobili di cui ai n.1,3,5,6 e 8 indicati in sentenza, mentre per quelli indicati ai numeri 2, 7 e 9 dati in uso alla Onlus ed alla ONG risulterebbe provato che sono stati dati in comodato alla prima e addirittura in assolvimento di obblighi assunti al momento della costituzione alla seconda che peraltro svolge attività missionaria in Africa.

Per gli altri immobili indicati in elenco, l'appellante concludeva riconoscendo il loro utilizzo non istituzionale, precisando che per questi immobili risultava sempre regolarmente versata l'IMU.

Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli rapp.to e difeso dal d.ssa P. Sabadin quale Dirigente del Servizio Riscossione e Contenzioso, che nel ribadire il corretto operato dell'Ufficio, chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado.

In particolare, la controparte evidenziava in via preliminare che l'appellante non aveva in alcun modo assolto all'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per usufruire dell'esenzione IMU richiesta, sottolineando come, in forza della disposizione di cui all'art. 7 co.1 lett i) del Dlgs.504/92 cui rinvia l'art. 9 co.8 del D.L. 2011/2011, sarebbero esenti da IMU " gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 co 1 lett. c) del T.U. delle imposte sui redditi DPR 1986/917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. A) della legge 20.5.1985 n. 222.

Il Comune richiamava sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale l'esenzione dell'imposta sarebbe subordinata alla compresenza del requisito soggettivo e di un requisito oggettivo: il primo riguarda il profilo del soggetto che utilizza l'immobile; il secondo riguarda l'attività effettivamente svolta nell'immobile. Richiamava altresì la circolare del 26.1.2009 n. 2 D/F che avrebbe fornito ulteriori chiarimenti.

Aggiungeva che la stessa Corte di Cassazione in diverse sentenze avrebbe affermato che non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l'attività effettivamente svolta nell'immobile, con onere a carico del contribuente di dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo, escludendosi addirittura il diritto all'esenzione nei casi in cui il bene risulti inutilizzato e sia stata solo manifestata la volontà di destinarlo alla realizzazione di detti fini.

Tanto premesso, la controparte evidenziava che se da un lato nessun dubbio vi era in ordine alla qualifica di ente ecclesiastico della PRO.MER.IT., non risultava affatto provato che, dal punto di vista oggettivo, le unità immobiliari oggetto dell'accertamento fossero di fatto destinate ad attività di tipo culturale e formativo del clero e più genericamente alla catechesi ed alla educazione cristiana.

Aggiungeva pertanto che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, nessuna esenzione possa essere riconosciuta ai fini IMU.

Ribadiva poi che dalla documentazione prodotta in giudizio dall'appellante non emergeva in alcun modo che gli immobili oggetto di accertamento venissero utilizzati dall'Ente in questione per lo svolgimento di quelle attività educative e di catechesi meritevoli di esenzione, essendosi limitata la PRO.MER.IT ad indicare la destinazione di tale cespiti ( eccezion fatta per quello di via S. Maria a Cubito 11), senza peraltro dimostrare l'effettiva attività svolta all'interno di essi.

Infine richiamava altre sentenze della CTP di Napoli con le quali per gli anni 2012-2015 e 2017 non era stata riconosciuta l'esenzione allo stesso ente.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva la Commissione che l'appello risulta infondato e come tale va rigettato.

Invero, le censure mosse dall'appellante alla decisione dei giudici di prime cure non trovano riscontro risultando la sentenza pienamente condivisibile e adeguatamente motivata.

Osserva il Collegio che l'avviso di rettifica impugnato risulta pienamente legittimo, atteso che al fine di ottenere il riconoscimento dell'esenzione ai fini IMU prevista dall'art. 7 co. I lett.i) del Dlgs.504/92 cui rinvia l'art. 9 co.8 del D.L. 2011/2011, non è sufficiente dimostrare che l'ente proprietario degli immobili rientri nella previsione degli Enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985 n.222, ma occorre dimostrare che gli stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie , didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. A) della legge 20.5.1985 n. 222.

Tanto premesso, deve ritenersi non condivisibile l'eccezione sollevata dall'appellante con la quale si evidenzia che nel caso in esame la PRO.MER.IT non sarebbe tenuta a fornire la prova richiesta dai giudici di prime cure relativa alla esclusiva destinazione di tali beni a scopi non commerciali per beneficiare dell'esenzione o per beneficiarne in forma proporzionale.

Osserva il Collegio che al di là delle affermazioni contenute nel ricorso circa la destinazione degli immobili oggetto dell'accertamento, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione recentemente confermato con l'ordinanza n.18592/2019 Sez. 6A l'esenzione dell'imposta sarebbe subordinata alla compresenza del requisito soggettivo e di un requisito oggettivo: il primo riguarda il profilo del soggetto che utilizza l'immobile; il secondo riguarda l'attività effettivamente svolta nell'immobile.

Premesso che nel caso di specie non si dubita della sussistenza del requisito soggettivo, ciò che difetta è la dimostrazione che l'attività indicata nello statuto dell'ente e ribadita anche in questa sede, anche se rientrante tra quelle agevolate, deve risultare effettivamente svolta nell'immobile oggetto dell'accertamento, con onere a carico del contribuente di dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo, escludendosi addirittura il diritto all'esenzione nei casi in cui il bene risulti inutilizzato e sia stata solo manifestata la volontà di destinarlo alla realizzazione di detti fini (cfr. Cass. 21.3.2012 n. 4502; Cass. 233314/2011 ; Cass. 23313/2011; Cass. 16.12.2011 n. 27165; Cass. 17.2.2010 n. 3733; Cass. N. 5485/2008 n. 23703/2007 e Cass. 26.10.2005 n. 20776).

Peraltro, la controparte ha dimostrato, al contrario, che se da un lato nessun dubbio vi è in ordine alla qualifica di ente ecclesiastico della PRO.MER.IT., non risulta invece affatto provato che, dal punto di vista oggettivo, le unità immobiliari oggetto dell'accertamento siano di fatto destinate ad attività di tipo culturale e formativo del clero e più genericamente alla catechesi ed alla educazione cristiana.

Infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'appellante non emerge in alcun modo che gli immobili oggetto di accertamento vengano utilizzati dall'Ente in questione per lo svolgimento di quelle attività educative e di catechesi

meritevoli di esenzione, essendosi limitata la PRO.MER.IT ad indicare la destinazione di tale cespiti, alcuni dei quali gestiti da terzi ONLUS ed ONG (eccezion fatta per quello di via S. Maria a Cubito 11 per il quale nulla viene indicato), senza peraltro dimostrare l'effettiva attività svolta all'interno degli stessi.

Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni esaminate e delle diverse interpretazioni della normativa applicabili.

p.q.m

La Commissione rigetta l'appello. Compensa le spese.

---